

31509-11



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 24/05/2017

DOMENICO CARCANO
MAURIZIO GIANESINI
ANDREA TRONCI
ANGELO COSTANZO
FABRIZIO D'ARCANGELO

- Presidente - Sent. n. sez.
- Rel. Consigliere - 1088/2017

REGISTRO GENERALE
N.6026/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: *P. G. c/*

AMBROSIO GIUSEPPE nato il 24/08/1954 a SAN GIUSEPPE VESUVIANO
RICCIARDI STEFANIA nato il 15/04/1953 a ROMA
MARIANI MICHELE nato il 17/12/1952 a CASTELLAFIUME

avverso il decreto del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette le conclusioni del PG *dr.ssa Delia CARBIA che ha*
chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di ROMA ha proposto ricorso per Cassazione contro il decreto con il quale la Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca applicata nei confronti di Giuseppe AMBROSIO, Stefania RICCIARDI e Michele MARIANI, rispettivamente, il primo, Capo Gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, la seconda, Dirigente della Quinta Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità presso lo stesso Ministero e il terzo Assistente amministrativo e stretto collaboratore dell' AMBROSIO.

2. Il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge per mancanza di motivazione.

2.1 Il Procuratore ricorrente ha censurato le argomentazioni della Corte di Appello che aveva negato, in capo all' AMBROSIO e alla RICCIARDI, il requisito della pericolosità sociale e ha sottolineato che nella sentenza di merito l' AMBROSIO era stato condannato per tre ipotesi di reato e per la RICCIARDI era stata pronunciata sentenza di estinzione del reato per prescrizione; era poi stata ignorata dalla Corte la sollecitazione della Pubblica accusa a considerare che il reato di tentata concussione addebitato all' AMBROSIO era stato in realtà produttivo di redditi ed entrate illecite dal momento che lo stesso confermava la sistematica illecita gestione delle prerogative pubblicistiche nella gestione della cosa pubblica presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che aveva consentito, tra l'altro, di ottenere la promozione della moglie Stefania RICCIARDI anche in assenza del necessario titolo di laurea.

2.2 La motivazione del provvedimento impugnato aveva poi trascurato di valutare accuratamente gli elementi di prova, significativi nella prospettiva della pericolosità, che avevano portato alla assoluzione di tutti e tre i proposti nel procedimento 4239/13 e di condurre quindi un autonomo esame del materiale probatorio, in sostanziale violazione del principio della autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, tanto più, poi, che nella sentenza di assoluzione si era dato atto della conclamata, reiterata ed ammessa percezione, da privati imprenditori, di utilità da parte dei proposti per l'esercizio delle loro funzioni quali pagamenti di viaggi vacanze, assunzioni di prossimi congiunti, versamenti di denaro contante privo di reale giustificazione.

2.3 Il provvedimento impugnato, poi, aveva trascurato di considerare che l' AMBROSIO e il MARIANI erano stati rinviati a giudizio per sei ipotesi di truffa ex

art. 640 bis cod. pen. e per una ipotesi di falso in atto pubblico, elemento questo ulteriormente significativo nella prospettiva della dimostrazione della pericolosità dei propositi.

2.4 Ancora, la motivazione della Corte di Appello aveva ignorato le risultanze del proc. pen. 20830/13 dalle quali emergeva che l' AMBROSIO aveva ricavato ingenti profitti patrimoniali conseguenti al collaudo di imponenti opere di bonifica in situazione di evidente incompatibilità e senza avere i necessari requisiti tecnico professionali, con potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

2.5 Identica censura è stata mossa dal ricorrente in ordine alla mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, degli addebiti contestati nel proc. pen. 26079/10, in gran parte sostanzialmente identici a quelli mossi nel proc. 4239/13 e indicativi di versamenti di denaro contante per importi rilevanti.

2.6 Il ricorrente ha poi lamentato che nel provvedimento impugnato si fossero valutati come sospetti i versamenti di contante effettuati dal MARIANI ma non quelli effettuati dall' AMBROSIO e si fosse trascurato di considerare che il MARIANI aveva riscosso il TFR nel 2013 a fronte di disponibilità finanziarie dimostrate dal 2002 al 2009.

2.7 Con una ultima prospettazione, infine, il ricorrente ha lamentato che la Corte non avesse svolto i pur necessari accertamenti, non avesse considerato i provvedimenti di sequestro ex art. 12 sexies l. 356/92 emessi e confermati in sede penale e non avesse infine valutato che la misura di prevenzione era giustificata dall'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1 lett. b decr. leg.vo 159/2011 riferita a chi viveva abitualmente con i proventi di attività delittuose.

3. Il Procuratore generale ha osservato che la Corte non aveva fatto corretta applicazione del principio della autonomia valutativa del Giudice della prevenzione rispetto a quella del Giudice della cognizione, autonomia che consentiva al primo di utilizzare, in funzione del giudizio sulla pericolosità, elementi di fatti accertati nel giudizio penale anche e concluso con sentenza di assoluzione, e ha concluso per l'annullamento con rinvio, stanti le gravi e ripetute carenze della motivazione del procedimento impugnato.

4. I propositi AMBROSIO e RICCIARDI hanno depositato, in data 8 maggio 2017, alcune note difensive con le quali hanno eccepito, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso , proponibile solo per violazione di legge, in essa ricompresa l'ipotesi della motivazione inesistente e assolutamente mancante e caratterizzato invece da una differente lettura dei fatti di causa che non rientravano nel novero dei motivi di ricorso consentiti.

4.1 I due propositi hanno poi contestato alcune considerazioni svolte, in fatto, dal ricorrente e hanno segnalato che la Corte aveva correttamente escluso la ricorrenza in capo ad entrambi di tutte le ipotesi di pericolosità generica previste dalla legge e aveva poi correttamente valutato la mancata perimetrazione temporale della pericolosità, non indicata dal Tribunale; le note difensive si sono poi trattenute a contestare la fondatezza delle valutazioni partitamente svolte dal ricorrente circa gli indici concreti di pericolosità individuati in primo grado e trascurati, invece, secondo la prospettazione del ricorrente, in appello e circa l'affermata applicazione al caso in esame della regola di cui all'art. 200 del codice penale e ha infine richiamato la recente decisione della Cedu del 23 febbraio 2017 in proc. DE TOMMASO.

5. Con ulteriore memoria del 18 maggio 2017, i propositi hanno nuovamente sottolineato le proprie tesi in tema di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Va ricordato in termini generali e introduttivi, che l'ambito del ricorso in Cassazione contro provvedimenti pronunciati in tema di misure di prevenzione è consentito solo per violazione di legge, come dettato dagli artt. 10 e 27 decr. leg.vo 159/2011 mentre, per quanto attiene alla valutazione della motivazione, i vizi censurabili sono esclusivamente quelli che si risolvono appunto in violazione di legge e cioè quelli di omessa o meramente apparente motivazione (Cass. Sez. Unite del 29/5/2014 n. 33451, Repaci, Rv 260246).

2.2 Va ancora premesso che il giudizio sulla pericolosità sociale generica dei propositi è stato effettuato dal Tribunale, con esiti in allora positivi, richiamando una serie di pronunce giudiziali (partitamente indicate a ff. 2 e 3 del provvedimento della Corte di Appello) che sono state accuratamente valutate, come si dirà più sotto, nella motivazione del decreto della Corte di ROMA mentre non vi è traccia, nel decreto di primo grado, di tutte quelle altre circostanze elencate nei vari punti del ricorso per Cassazione che, secondo il Procuratore generale ricorrente, dimostrerebbero in realtà l'effettività della pericolosità generica dei propositi; è giocoforza quindi affermare che la completezza o meno della motivazione del decreto impugnato va parametrata necessariamente sul materiale concretamente utilizzato in primo grado per l'affermazione di pericolosità e riesaminato in termini negativi dalla Corte di Appello, senza possibilità di valutazione di evenienze intervenute successivamente o di elementi

(quelli lungamente descritti nel corpo testuale del ricorso per Cassazione) del tutto assenti nella motivazione del decreto affermativo della pericolosità.

3. Così circoscritto l'ambito di esame da parte della Corte di legittimità, andrà allora osservato che, l'impugnazione del Procuratore generale di ROMA denuncia come omissioni o mere apparenze di motivazione quelle che sono, in gran parte, critiche di merito al ragionamento giustificativo svolto dalla Corte di ROMA nel provvedimento impugnato sul punto specifico della sussistenza o meno della pericolosità dei propositi, e proposte di una non consentita ricostruzione alternativa della vicenda specifica esaminata dalla Corte.

3.1 Ed in effetti, va allora sottolineato che il provvedimento impugnato, nel lodevole tentativo anche di farsi carico della indicazione quantomeno implicita della tipologia di pericolosità sociale ritenuta in primo grado (probabilmente quella di cui all'art. 1, lett. b decr. leg.vo 159/2011, ma non c'è chiarezza sul punto) e dell'altrettanto rilevante e non specificato tema della perimetrazione temporale dell'affermato periodo di pericolosità, abbia valutato con attenzione e comunque in termini sicuramente scevri da sospetti o tacce di omissione e/o di mera apparenza di motivazione, i dati che, secondo il provvedimento di primo grado, dovevano ritenersi fondanti della pericolosità generica sopra accennata.

3.2 Così, sono stati accuratamente esaminati gli esiti del proc. 4239/2013, quello ritenuto di particolare significato nella prospettiva dimostrativa della pericolosità, per concludere che tutta la serie di episodi di corruzione addebitati all'AMBROSIO e alla RICCIARDI sono risultati inesistenti, posto che entrambi erano stati assolti con formula piena anche sotto l'aspetto della dimostrazione della inesistenza della commissione di atti contrari ai doveri di ufficio; ancora, e sempre in riferimento e detto procedimento, la Corte ha avuto cura di specificare, nella prospettiva di una possibile valutazione che prescindesse in qualche modo da quella operata dal Giudice penale, che anche mesi di intercettazioni telefoniche non avevano consentito di raggiungere un qualche fondato elemento che deponesse per la costituzione, da parte dei propositi, di un gruppi di potere che governava gli appalti e quindi dimostrasse, con una qualche verosimiglianza, che i propositi vivevano abitualmente con i proventi di reati.

3.3 Ancora, sono stati valutati gli esiti di altri procedimenti penali, specificamente indicati nel corpo del provvedimento impugnato, per constatare che l'unica condanna intervenuta in appello a carico dell'AMBROSIO riguardava fatti di concussione del tutto svincolati da ipotesi produttive di redditi illeciti, che per un altro procedimento gli atti erano stati restituiti dal Gip al Pubblico ministero per mancata formulazione della accusa in termini chiari e precisi

(restituzione che sembrerebbe seguita, a quanto affermato nelle memorie difensive, da un provvedimento di archiviazione) e che un altro procedimento ancora aveva visto l'assoluzione in sede di giudizio abbreviato da altra ipotesi di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen.

3.4 L'esame delle risultanze processuali sopra ricordate, che si manifesta accurato e completo sulla base degli elementi a disposizione della Corte in quello specifico frangente, non può certo essere tacciato di totale insufficienza e/o di evidente apparenza giustificativa e appare pienamente rispettoso, in sé e per sé considerato, del principio di autonomia valutativa che spetta al Giudice della prevenzione rispetto a quello penale; tale principio, infatti, non può certo spingersi fino a consentire al Giudice della prevenzione, in funzione della dimostrazione della pericolosità sociale, l'esame e la valutazione di fatti e circostanze espressamente negate in sede di accertamento penale ma, in assenza di giudicato penale affermativo di responsabilità, va limitato, nella sua estensione cognitiva, alla facoltà di ricostruzione in via autonoma appunto di fatti e circostanze comunque accertati in quella sede e potenzialmente significativi di pericolosità rilevante (Cass. Sez. 1 del 24/3/2015 n. 31209, Scagliarini, Rv 264320).

3.5 La Corte romana ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra ricordato adeguatamente esaminando, nonostante l'intervento della sentenza di assoluzione per il proc. penale più significativo, il n. 4239/2013, il contenuto delle conversazioni intercettate e non rivenendo nelle stesse alcun autonomo profilo valorizzabile ai fini della affermazione di una possibile pericolosità sociale così come sono stati esaminati, in applicazione "inversa" del principio di cui si dice, gli esiti di un procedimento penale conclusosi con la condanna dell'AMBROSIO osservando che il fatto accertato, una concussione finalizzata ad ottenere la ritrattazione di accuse mosse a suo carico da sindacalisti, non era minimamente rilevante nella prospettiva della dimostrazione del fatto che i proposti vivessero abitualmente con i proventi di reati.

3.5 L'esclusione infine di ogni ipotesi di violazione di legge o di vizi rilevanti di motivazione sul punto specifico della pericolosità sociale esime evidentemente la Corte dell'esame dei motivi di ricorso che riguardano l'affermata sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati, motivi logicamente dipendenti da quelli relativi alla affermata pericolosità.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 24 maggio 2017.

Il Consigliere estensore

Maurizio GIANESINI

Il Presidente

Domenico CARCANO

